

IL DIRIGENTE

Vista le richieste presentate in data 16/03/05 prot. n. 2992 e 06/07/2005, protocollo n.7661, dal dott. Alessandro MASSARI, dipendente di ruolo presso il 3 settore, "Servizi Finanziari - Contratti" con rapporto di lavoro a part-time verticale al 50%, per usufruire di complessivi 15 giorni non consecutivi di "Congedo parentale" non retribuito per la figlia Laura, nata a Rimini il 4 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 151/2001, nelle date di seguito indicate:

mese di aprile 2005 : 4 - 11 - 18 ;
mese di maggio 2005 : 2 - 9 - 16 - 23 - 30 ;
mese di giugno 2005 : 6 - 13 - 20 - 27 ;
mese di luglio 2005 : 11 - 18 - 25 ;

Dato atto che il dipendente effettua la propria prestazione lavorativa a part-time verticale nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì e che le giornate di congedo parentale come sopra richieste ricadono nelle giornate di lunedì e/o martedì, mentre il mercoledì il dipendente presta regolarmente servizio;

Visto che il dirigente del settore 1 "Affari Generali - Personale - Pubblica Istruzione", con note prot. n. 2992 del 17/03/2005 e prot. 7661 del 09/07/2005, acquisito il parere favorevole del dirigente del settore 3, ha autorizzato il dott. Massari ad usufruire delle giornate di congedo parentale sopra indicate, accogliendo entrambe le richieste anche se in un caso non è stato rispettato il termine minimo di 15 giorni di preavviso ai sensi della

vigente normativa e del CCNL di comparto;

Dato atto che nelle stesse autorizzazioni il dirigente ha rinviato la redazione della determinazione per la conferma, a consuntivo, delle giornate effettivamente usufruite, al termine dei periodi richiesti;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 che stabilisce il diritto di ciascun genitore di astenersi dal lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria, con le modalità previste nello stesso art. 32, nei primi 8 anni di vita del bambino, con il trattamento economico previsto all'art. 34 e che il dipendente ha espressamente richiesto la non retribuzione del congedo;

Dato atto che i periodi di congedo parentale non retribuito sono computati nella anzianità di servizio, ma non maturano ferie nè tredicesima;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro successivo a quello del 1 aprile 1999 che all'art. 17 comma 7 prevede le modalità di fruizione frazionata del congedo parentale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

1) - di prendere atto che, con note del 17/03/2005 prot. n. 2992 e del 09/07/2005, protocollo n.7661, il dipendente di ruolo dott. Alessandro Massari è stato autorizzato ad usufruire di complessivi 15 giorni non consecutivi di "Congedo parentale" non retribuito per la figlia Laura, nata a Rimini il 4 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 151/2001, nelle date di seguito indicate:

mese di aprile 2005 : 4 - 11 - 18 ;
mese di maggio 2005 : 2 - 9 - 16 - 23 - 30 ;
mese di giugno 2005 : 6 - 13 - 20 - 27 ;
mese di luglio 2005 : 11 - 18 - 25 ;

2) - di precisare che alla fine di questo periodo il dipendente in totale ha usufruito di 150 giornate di congedo parentale;

3) - di dare atto che il dipendente effettua la propria prestazione lavorativa a part-time verticale nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì e che le giornate di congedo parentale come sopra richieste ricadono nelle giornate di lunedì e/o martedì, mentre il mercoledì il dipendente presta regolarmente servizio;

4) - di stabilire che, per il combinato disposto dall'art. 17 comma 5 e 7 del nuovo CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999 e l'art. 34 comma 1 e 5, i giorni non retribuiti richiesti non maturano ferie nè tredicesima;

5) - di individuare nella persona della Dott.ssa Stefania Mulazzani, Funzionario uff. personale, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
